



FNOMCeO

- 7 APR. 2004

Roma, _____

Prot. N°: 3474-3475

Rif. Nota:

Resp. Proced:

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

Art.37 D.Lgs. 196/2003-Medici di
Medicina generale e pediatri di libera
scelta: esonero obbligo notificazione
dei dati personali al Garante

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

COMUNICAZIONE N. 44

Cari Colleghi,

sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile c.a. è stata pubblicata la deliberazione del 31.3.04, n. 1, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.

La deliberazione è frutto di una intensa, capillare e direi quasi ostinata azione che ho condotto con il Garante, e in particolare con il Segretario Generale.

Fin dalla pubblicazione del D.Lgs. 196/03, ho ritenuto troppo oneroso e burocratico l'obbligo della notificazione al Garante e del pagamento di € 150 per diritti di segreteria cui erano assoggettati i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ai sensi dell'art.37.

Convinto della giustezza del dissenso dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ho insistito con caparbia in numerosi incontri con il Garante e in particolare, come detto, con il Segretario generale, perché fossero esonerati da tale obbligo.

Con nota 2 aprile 2004, il Garante mi ha trasmesso la deliberazione adottata nella stessa giornata.

Con la deliberazione in parola i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli odontoiatri sono stati sottratti oltre all'obbligo di notificazione al Garante previsto dal citato art.37 del D.Lgs. 196/03, anche dal pagamento dei 150 euro per diritti di segreteria.

Da un esame attento della delibera erano emersi alcuni dubbi interpretativi, in particolare al punto 1), lett. a) e 2, sempre lett. a), ove è riportata l'espressione "*trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da esercenti la professione sanitaria....*"

Da comunicazione per le vie brevi, che saranno rese con apposita circolare, abbiamo avuto assicurazione che detta espressione non è applicabile né ai medici di medicina generale, né ai pediatri di libera scelta, dal momento che non trattano in modo sistematico i dati genetici o biometrici.

In buona sostanza, il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e gli esercenti la professione odontoiatrica sono esonerati dall'obbligo della notificazione ex art. 37 del D.Lgs. 196/03, la cui scadenza è fissata al 30 aprile c.a.

Mi è gradita l'occasione per inviarVi i miei più cordiali saluti e i migliori auguri per le prossime festività pasquali.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Del Barone

